

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

Verbale n. 10 della seduta del Consiglio del 10 maggio 2023

L'anno duemilaventitré il giorno **dieci** del mese di **maggio**, alle ore 15,00, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Vulpitta Giulio – **Consigliere Segretario**, Avv. Spina Ivana – **Consigliere Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Blunda Daniela, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Muccioli Luca Maria ed Avv. Todaro Maria Grazia.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Mazzarella Loredana ed Avv. Orlando Maria.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Nuove disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita;
4. Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;
5. Richiesta nulla osta al trasferimento presso altro Ordine;
6. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
7. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati anticipata ex art. 41 comma 6 lett. d) della Legge 247/2012;
8. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
9. Compiuta pratica;
10. Pratica forense;
11. Accesso agli atti;
12. Formazione professionale forense;
13. Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Forense;
14. Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo;
15. Esposti e segnalazioni;
16. Pagamento fatture ai fornitori;

17. Proposte di convenzione;

18. Contributi ad associazioni per la formazione.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (Pareri di congruità sui compensi professionali): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

a) Con riferimento alla richiesta di parere N. 236/2023 di Prot. del 24/01/2023 – F13 P N. 3/2023 presentata dall'Avv. =====, cancellato dall'Albo e non iscritto presso altro COA, ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività professionale che ebbe a svolgere, in qualità di difensore d'ufficio, in favore del Sig. =====, il Consigliere Segretario comunica di aver preso visione, nella qualità di relatore, della richiesta e di avere espresso parere favorevole all'accoglimento, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 236/2023 del 24/01/2023 – F13 P N. 3/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. =====, imputato nel procedimento penale n. =====. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, all'esito del quale il Sig. ===== è risultato irreperibile;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti

all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

b) Con riferimento alla richiesta di parere N. 665/2023 di Prot. del 28/02/2023 – F13 P N. 8/2023 presentata dall'Avv. Aloisio Giuseppe per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni professionali svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. =====, il Consigliere Relatore, Avv. Maria Grazia Todaro, comunica di avere espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 665/2023 del 28/02/2023 – F13 P N. 8/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====. celebrato innanzi la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, definito con sentenza n. ===== del 10 dicembre 2021.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Maria Grazia Todaro,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile): Il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema PSS Telematico, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del

patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 16-2023 G.P.; N. 115-2023 G.P.; N. 144-2023 G.P.; N. 207-2023 G.P.; N. 214-2023 G.P.; N.247-2023 G.P.; N. 248-2023 G.P.; N. 250-2023 G.P.; N. 251-2023 G.P.; N. 261-2023 G.P.; N. 263-2023 G.P.; N. 265-2023 G.P.; N. 266-2023 G.P.; N. 268-2023 G.P.; N. 270-2023 G.P.; N. 271-2023 G.P.; N. 272-2023 G.P.; N. 273-2023 G.P.; N. 276-2023 G.P.; N. 279-2023 G.P.; N. 280-2023 G.P.; N. 281-2023 G.P.; N. 282-2023 G.P.; N. 283-2023 G.P.; N. 284-2023 G.P.; N. 286-2023 G.P.; N. 289-2023 G.P.; N. 291-2023 G.P.; N. 292-2023 G.P.; N. 293-2023 G.P.; N. 296-2023 G.P.; N. 298-2023 G.P.; N. 299-2023 G.P.; N. 302-2023 G.P.; N. 303-2023 G.P.; N. 305-2023 G.P.; N. 310-2023 G.P.; N. 321-2023 G.P.; N. 326-2023 G.P.; N. 328-2023 G.P.; N. 336-2023 G.P.; N. 352-2023 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica PSS Telematico, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Nuove disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita): Il

Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante le nuove disposizioni introdotte, in materia di mediazione, dall'art. 7 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e per quel che concerne la negoziazione assistita, dall'art. 9 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Le nuove norme, che entreranno in vigore dal 30 giugno 2023 (art. 41 del decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, attribuiranno ulteriori competenze al Consiglio dell'Ordine con riferimento all'ammissione al patrocinio a spese dello stato del cittadino non abbiente nella mediazione civile e commerciale e/o nella negoziazione assistita e con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'assistenza nelle procedure di mediazione civile e commerciale e/o di negoziazione assistita della parte ammessa al patrocinio a spese dell'erario. Il Consiglio delibera di incaricare per l'approfondimento e l'esame della normativa in questione i Consiglieri Avv. Maria Grazia Todaro e Avv. Muccioli Luca Maria, i quali si riservano di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (**Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio**): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Avv. **Sammartano Mauro**, nato ad Erice (TP) il 22/08/1986, iscritto al N. 983 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 20/09/2018;

Avv. **Bellezza Michele**, nato ad Erice (TP) il 15/10/1990, iscritto al N. 992 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019;

Avv. **Giacalone Giulia Rosa**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1990, iscritto al N. 1034 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2021;

Avv. **Chirco Maria Giovanna**, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986, iscritto al N. 1060 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 25/11/2021;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c. p. p..

Il Consiglio:

Viste le domande di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti comprovante la sussistenza del requisito richiesto ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale a norma dell'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

=====omissis =====

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dei signori:

Avv. **Sammartano Mauro**, nato ad Erice (TP) il 22/08/1986 (SMMMRA86M22D423D);

Avv. **Bellezza Michele**, nato ad Erice (TP) il 15/10/1990 (BLLMHL90R15D423P);

Avv. **Giacalone Giulia Rosa**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1990 (GCLGRS90P51D423Z);

Avv. **Chirco Maria Giovanna**, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986 (CHRMGV86L44D423B).

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (Richiesta nulla osta al trasferimento Albo Avvocati): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 04.05.2023 dall'Avv. **Pipitone Gianluca**, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo a seguito del trasferimento del domicilio professionale nel comune di Palermo.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra e udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista;

Ritenuto che:

===== omissis =====

Visto l'art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); ad unanimità,

DELIBERA

di concedere all'Avv. **Pipitone Gianluca**, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988, il nulla-osta per il trasferimento d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo; e ciò con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Palermo.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Iscrizione Registro Praticanti Avvocati): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai soggetti sottoindicati:

Dott.ssa **Culicchia Maria Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 08/11/1998;

Dott. **Lombardo Matteo**, nato a Palermo il 26/09/1998;

Dott.ssa **Gabriele Carla**, nata ad Erice (TP) il 25/05/1995;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Ritenuto che i richiedenti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Culicchia Maria Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 08/11/1998;

Dott. **Lombardo Matteo**, nato a Palermo il 26/09/1998;

Dott.ssa **Gabriele Carla**, nata ad Erice (TP) il 25/05/1995.

Con avvertenza che, allo stato, i neo iscritti potranno accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per l'anticipazione di un semestre di tirocinio forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 02.05.2023 dallo studente universitario Sig. **Guarna Marco**, nato a Palermo il 03/08/1999, iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) presso la LUISS Guido Carli di Roma, volta ad ottenere l'iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in forza della convenzione tra il COA di Trapani e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli con sede in Roma.

Il Consiglio:

Esaminata l'istanza e la documentazione ad essa allegata;

===== omissis =====,

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

l'iscrizione anticipata del Sig. **Guarna Marco**, nato a Palermo il 03/08/1999, nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 41, comma 6, lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6 comma 8° della citata convenzione, il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti se lo studente praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 02.05.2023 dalla Dott.ssa **Benenati Nadia**, nata a Palermo il 08/07/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 02.05.2023.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Benenati Nadia** è stata iscritta al n. 2821 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 23/04/2018;

===== omissis =====

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Benenati Nadia**, nata a Palermo il 08/07/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 02.05.2023. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Si passa, quindi, all'esame del nono punto posto all'O.d.G. (Compiuta Pratica) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27.04.2023 dalla Dott.ssa **Angelo Valentina**, nata ad Erice (TP) il 28/06/1995, iscritta al N. 2973 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/10/2021, la quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ad unanimità, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Pratica forense), il Consigliere Segretario comunica che:

1) Con istanza del 27/04/2023, la =====, iscritta al N. 2985 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 28/04/2022 ed ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo a far data dal 13/01/2022, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del terzo semestre di pratica forense (28/04/2023 – 28/10/2023), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma

di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato.

Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

2) ===== omissis =====.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Istanza di accesso agli

atti): Il Consigliere Segretario comunica che il =====, in data 12/04/2023, ha presentato due separate richieste di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, dei fascicoli =====.

Assunte le istanze al protocollo, il Presidente, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, ha nominato responsabile del procedimento il Consigliere Avv. Marabete Giuseppe e, successivamente, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'art. 22, comma 1, lettera c) della Legge n. 241/1990, ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, ha trasmesso - tramite racc. a. r. del 13.04.2023 – le copie delle richieste di accesso agli atti ai rispettivi controinteressati per eventuali osservazioni da fornire entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della raccomandata.

=====, con nota pervenuta in data 24/04/2023, ha presentato formale opposizione al rilascio degli atti richiesti dal =====.

Il Consiglio, all'unanimità, ritiene non doversi accogliere le richieste di accesso agli atti del ===== per quanto di seguito motivato:

1. Il signor =====, con rispettive domande assunte al prot. n. 1171/2023 in data 12.04.2023 e al prot. n. 1172/2023 del 12.04.2023, ha chiesto a questo COA di esercitare l'accesso formale agli atti, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con eventuale rilascio di documentazione, in relazione =====.

L'istante ha motivato le richieste, =====.

===== omissis =====

Il COA con note di riscontro n. 1180 e 1181 di Prot. del 13.04.2023 ha comunicato all'istante la necessità di attivare il contraddittorio con =====, onde consentire loro, in qualità di controinteressati nel procedimento amministrativo, riguardante l'accesso agli atti, eventuali osservazioni.

Di conseguenza il COA con nota n. 1180 di Prot. del 13.04.2023, indirizzata al ===== e con altra nota n. 1181 di Prot. del 13.04.2023, indirizzata al ===== ha informato i controinteressati dell'istanza di accesso, invitandoli a presentare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della nota di comunicazione.

Solo il sig. =====, con nota assunta al prot.n.1283/2023 del 24.04.2023, ha tempestivamente presentato opposizione all'accesso, evidenziando l'inammissibilità della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, perché espressa in contrasto con l'art. 24 della citata legge che disciplina i casi di esclusione dell'accesso e fra questi in particolare al punto d) quelli relativi *a documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (...) con particolare riferimento agli interessi epistolari (...) professionale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono*". Deduceva al contempo il difetto di un interesse concreto ed attuale a sostegno dell'accesso.

2. Per valutare l'ammissibilità o meno delle richieste appare opportuno spendere qualche breve considerazione sul diritto di accesso e sul contrapposto diritto alla riservatezza.

Consideriamo l'accesso documentale, poiché le domande sono qualificabili come accesso ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 (come sostituito dall'art. 15, co. 1, [L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)) (accesso motivato).

Nel nostro ordinamento vige il riconoscimento generalizzato del diritto del cittadino ad accedere agli atti amministrativi con l'affermazione del principio di trasparenza dell'amministrazione. Nell'impianto normativo della legge 7 agosto 1990/241 Capo V (art. 22 e ss.), il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, in puntuale applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione (*ex art. 97 Cost.*), che si inserisce, peraltro, a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e all'attività amministrativa. Ne consegue che, di regola, tutti i documenti amministrativi sono accessibili e che le eccezioni a tale principio sono fissate tassativamente dal successivo art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della richiamata Legge 241/1990 nonché con normativa di fonte secondaria (cd. limiti eventuali all'accesso, *ex art. 22, comma 6*).

Nel sistema normativo vigente ogni soggetto titolare di situazione giuridicamente rilevante ha diritto di accedere ai documenti amministrativi nella forma della visione o di quella più penetrante dell'estrazione di copia.

Viene precisato dalla Legge 15/2005 che soggetti interessati al diritto di accesso sono "*soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, **che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti al quale è chiesto l'accesso***".

Per quanto d'interesse al caso in trattazione, tra i limiti al diritto d'accesso indicati nella legge, assume rilievo il diritto alla riservatezza sancito all'art.24 comma 6 della Legge 241/90 (come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005), che prevede il diniego all'accesso *quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (...) con particolare riferimento agli interessi epistolari (...) professionale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono*".

Tali principi sono stati trasfusi nel regolamento del diritto di accesso ai documenti e agli atti del Consiglio dell'Ordine, predisposto in conformità alle disposizioni della Legge 241/90 e del D.P.R. 27.6.1992 n.352.

L'art. 2 del Regolamento statuisce: "**Il diritto di accesso ai documenti e agli atti è riconosciuto a chi vi abbia interesse per la tutela di comprovate e concrete situazioni soggettive, giuridicamente rilevanti** personali o di soggetti rappresentati e nella salvaguardia, per quanto compatibile con la normativa sui dati sensibili.....

Il diritto di accesso è ammesso per gli atti che saranno espressamente indicati e non in relazione a richieste generiche o di carattere esplorativo....."

Ai sensi della lettera e) dell'art. 3, che sul punto ricalca l'art. 24 della Legge 241/1990, è escluso l'accesso "**quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari**, ancorchè i relativi dati siano forniti all'Amministrazione, garantendo ai richiedenti solamente la visione degli atti del procedimento la cui conoscenza sia necessaria per curare e **difendere specifici interessi tutelati e da considerarsi preminenti rispetto alla tutela dei terzi**".

Altra disposizione di rilievo per la presente trattazione è quella contenuta nell'ultimo comma dell'art.4 del richiamato regolamento laddove è precisato che "**la richiesta di accesso deve**

essere motivata, con riferimento in particolare alla situazione soggettiva giuridicamente rilevante che si intende tutelare e nei casi contemplati dalla lettera e) del precedente art.3, alla necessità della conoscenza in relazione allo specifico interesse giuridico da curare e difendere.”

4. Sulla scorta degli elementi di fatto e alla luce delle disposizioni normative e regolamentari prima richiamate deve ritenersi che le richieste di accesso del sig. ===== non meritino accoglimento per le ragioni che seguono.

Preliminarmente va constatato che le domande risultano formulate in termini assai generici, non individuando il documento o i documenti da ostentare.

È pacifico infatti che la richiesta debba contenere gli estremi del documento oggetto di accesso ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. (Cons.Stato Sez. VI n.1986/2005).

Nel merito, come correttamente dedotto dal contro interessato =====, la richiesta di accesso non risulta supportata da adeguata motivazione, atteso che non è evidenziato e comunque non risulta chiaramente individuato un interesse diretto, concreto e attuale, che dimostri l'indispensabilità dell'accesso e il collegamento ad un determinato documento, richiesti e previsti dalla legge (art. 24 comma 7 L.241/90), in relazione a possibili esigenze giudiziali difensive del richiedente, idonee a giustificare un giudizio di prevalenza del diritto all'accesso sul diritto alla riservatezza del controinteressato, titolare di altro valore di pari rango, costituzionalmente tutelato.(ex plurimis Cons. Stato Sez. V 24 febbraio 2000 n.984). *“La motivazione non può concretizzarsi nell'esposizione di mere e generiche esigenze difensive....bensì deve essere data la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico funzionale intercorrente fra cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto”.* (TAR Lazio Roma Sez I bis 16 febbraio 2004 n.1453).

Non va poi trascurato che i principi posti in tema di interesse ad agire per l'accesso devono intendersi come utilità del documento alla concreta protezione della situazione giuridicamente rilevante. (Cons. Stato., sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 590).

Ne consegue che, oltre ad un interesse giuridicamente rilevante (inteso nella più ampia accezione, ovvero anche solo potenziale), costituisce presupposto necessario all'esercizio del diritto di accesso un rapporto di strumentalità tra la situazione giuridica e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, quale mezzo utile per la difesa

dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; conforme: Cons. Stato., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

5. La mancanza di una posizione di interesse giuridicamente rilevante ed autonomamente tutelabile nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ancorché non necessariamente individuata nella titolarità del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, e l'assenza di un necessario rapporto di strumentalità tra la situazione giuridica del soggetto istante e la documentazione genericamente richiesta, induce a ritenere che la posizione del richiedente sia quella di colui che, mosso da mero intento esplorativo, intende raccogliere informazioni, senza alcun chiaro e necessario collegamento diretto con la tutela dei propri interessi ed esperire una sorta di inammissibile controllo generalizzato sull'operato del COA. :

Senza dire poi che ogni preoccupazione di danno ingiusto del richiedente, espressa anche nell'interesse dell'Erario, trova ampia rassicurazione e garanzia sia nel provvedimento giudiziale di controllo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sua controparte in giudizio, sia nei controlli che l'Agenzia delle Entrate, regolarmente ed approfonditamente, appresta in merito alla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

In conclusione, nel caso in esame non sussistono le condizioni per accordare l'accesso per la cura e difesa di interessi giuridici rilevanti in capo al richiedente, da ritenere, in un giudizio di bilanciamento, prevalenti sul diritto alla riservatezza, garantito ai controinteressati.

Per le ragioni innanzi esposte il COA dispone il rigetto delle richieste di accesso.

Avverso il diniego di accesso è ammesso ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua):

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente datato 27.04.2023 del Presidente per l'accREDITAMENTO con n. 3 C.F. del convegno sul tema "Il nuovo

processo di famiglia”, organizzato dalla Camera Civile di Trapani il 9 maggio 2023 presso l’aula G. Falcone del Palazzo di Giustizia di Trapani. Allo stesso tempo sottopone all’esame del Consiglio la richiesta della Camera Civile volta ad ottenere la concessione di un contributo economico per le spese organizzative legate all’evento (richiesta n. 1293 di prot. del 26.04.2023). Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente in relazione all’accreditamento e delibera la concessione di un contributo di euro 200,00, impegnando la somma sul capitolo 26.1 spese di formazione – contributi ad associazioni, autorizzando sin d’ora il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento.

ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:

- L’Avv. =====, con istanza del 26/04/2023, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per l’anno **2023**, ai sensi dell’art. 15, co. 2, lett. a) (gravidanza) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l’esonero parziale per l’anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense): Il Consigliere Segretario comunica che:

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 95452/2023 di Prot. del 20.04.2023, ha comunicato che l’Avv. ===== ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa nei confronti della Cassa relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018 per i quali era stata precedentemente inviata la segnalazione ai fini disciplinari. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della pendenza.

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 95467/2023 di Prot. del 20.04.2023, ha comunicato che l’Avv. ===== ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa nei confronti della Cassa relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018-2019 per i quali era stata precedentemente inviata la segnalazione ai fini disciplinari. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della pendenza.

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 95484/2023 di Prot. del 20.04.2023, ha comunicato che l’Avv. ===== ha regolarizzato la propria posizione

dichiarativa nei confronti della Cassa relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018 per i quali era stata precedentemente inviata la segnalazione ai fini disciplinari. Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della pendenza.

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 95494/2023 di Prot. del 20.04.2023, ha comunicato che l'Avv. ===== ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa nei confronti della Cassa relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018 per i quali era stata precedentemente inviata la segnalazione ai fini disciplinari. Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della pendenza.

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 95030/2023 di Prot. del 20.04.2023, ha comunicato che l'Avv. ===== ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa nei confronti della Cassa relativamente all'anno 2018 per il quale era stata precedentemente inviata la segnalazione ai fini disciplinari. Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione della pendenza.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo): il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, in data 27.04.2023, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 20/04/2023 nel procedimento disciplinare n. 267/2022 C.D.D. a carico dell'Avv. ===== in relazione all'esposto N. 18/2022 del 19/10/2022 della =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 27.04.2023, ha notificato la delibera del 31/03/2023 di approvazione dei capi di incolpazione nei confronti dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 20/2022 del 07/11/2022 presentato dal Sig. =====. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 17.04.2023, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 24.03.2023 e depositata il 13.04.2023 con la quale è stata inflitta all'Avv. ===== la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro in relazione al procedimento disciplinare n. 123/2017 CDD successivamente riunito ad altro procedimento recante il n. 191/2018 CDD, scaturiti

rispettivamente a seguito dell'esposto N. 2 del 14/3/2017 presentato dal ===== e dell'esposto N. 24/2018 del 04/10/2018 presentato dal =====. Il Consiglio prende atto

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 02.05.2023, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 28/10/2022, con la quale è stata inflitta all'Avv. ===== la sanzione disciplinare dell'avvertimento in relazione al procedimento disciplinare n. 187/2020 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 17 del 16/07/2020 della =====. Il Consiglio prende atto

§ Passando all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (Esposti e segnalazioni):

Il Consigliere Segretario comunica che la Sig.ra =====, con nota del 17.01.2023, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 9/2023 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (Pagamento fatture ai fornitori):

Il Consigliere Tesoriere comunica che sono pervenute le seguenti fatture riguardanti la fornitura di beni e servizi per l'anno 2023:

- Fattura N. 3 del 19/04/2023 della Dott.ssa Giacalone Giuseppina Daniela dell'importo complessivo di euro 2900,00 l'implementazione, nel software di gestione degli iscritti, delle funzionalità richieste per la nuova procedura di esportazione e trasmissione dei dati verso il sistema del C.N.F. Il Consiglio, richiamata la delibera del 04.10.2022, con la quale il Consiglio ha autorizzato le spese per l'implementazione del software, impegnando sul capitolo 18.4 acquisto beni - software la somma pari ad euro 2900,00, come da preventivo prot. n. 2467 del 04/08/2022, ad unanimità, delibera di autorizzare il pagamento in favore della Dott.ssa Giacalone Giuseppina Daniela dell'importo in fattura pari ad € 2.900,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Fattura N. 1923122878 del 28/04/2023 della Visura S.p.a. dell'importo complessivo di euro 85,40 per acquisto firma digitale segreteria Ordine, di cui € 70,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 15,40 (split payment) da versare all'Erario tramite modello

F24. Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.a. dell'importo imponibile in fattura pari ad € 70,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 15,40, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Proposte di convenzione):

Il Consigliere Segretario comunica che la DR BROKER SPA, con nota del 28/04/2023, ha trasmesso proposta di convenzione per agevolazioni riservate agli iscritti del Foro di Trapani riguardante polizza RC professionale. Il Consiglio rinvia ogni decisione.

§ In relazione diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Contributi ad associazioni per la formazione):

- La Camera Penale di Trapani, con istanza del 08.05.2023, ha richiesto l'erogazione del contributo pari ad € 500,00 (giusta convenzione 08/09/2016) detratto l'importo di € 62,50 anticipato dal Consiglio per il compenso all'incaricata alla registrazione dei partecipanti all'evento formativo, per l'organizzazione del convegno "Rito Cartabia: iscrizioni, tempi e controlli giurisdizionali nelle indagini preliminari" tenutosi lo scorso 5 maggio 2023 presso l'Aula "G. Falcone" - Tribunale di Trapani. Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore della Camera Penale di Trapani dell'importo di euro 437,50, (contributo di euro 500,00 come da convenzione detratte le spese anticipate dall'Ordine, pari ad euro 62,50, per l'incaricata alla registrazione dei partecipanti al convegno) autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 25 maggio 2023 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giulio Vulpitta

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Longo